



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice

Visti i provvedimenti resi dal Presidente del Tribunale in conseguenza della diffusione del c.d. coronavirus; Viste le linee-guida per la fissazione delle udienze e la trattazione dei procedimenti civili nel periodo 23 marzo-15 aprile 2020;

Visti gli artt. 83ss D.L. 18/2020

Ritenuta l'urgenza di provvedere sull'udienza del 25.03.2020, riservando a successivo più ampio provvedimento la decisione in ordine alle altre udienze,

letti gli atti ed esaminati i fascicoli dei procedimenti chiamati all'udienza di mercoledì 25 marzo 2020,

rilevato che, per materia e tipologia, non ricorre alcuna ipotesi di necessità ed urgenza per celebrare detta udienza, posto che:

- a) il diritto di credito non sembra potersi qualificare come diritto fondamentale della persona come comprovato, sul piano sistematico, sia dalle recenti modifiche dell'art. 560 c.p.c. – che lo pongono in posizione nettamente recessiva rispetto al diritto del debitore consentendo che sia compreso, penalizzato, limitato – sia dalla mancata espressa sua menzione nei D.L. succedutisi in questi giorni;
- b) il diritto del debitore esecutato è già di per sé oggetto di ampia tutela nell'art. 560 c.p.c. e, sempre sul piano sistematico, nella sospensione disposta *ex lege* per le procedure di liberazione coattiva dell'immobile ad opera del D.L. 18/2020;
- c) i termini per il compimento degli atti di parte, processuali ed extraprocessuali, sono stati sospesi *ex lege* sicché in molte di queste procedure mancano atti che avrebbero dovuto essere depositati ed esaminati in tempo utile per l'udienza (memorie difensive nei giudizi di opposizione; relazioni dei professionisti delegati; rendiconti etc.);

Ritenuta la necessità di adottare ogni misura organizzativa del proprio lavoro che consenta, da un lato, di tenere nella dovuta considerazione le scadenze che verranno a maturare nelle prossime settimane; dall'altro, di assicurare il minor disagio possibile per le parti, i Difensori e i Professionisti a vario titolo interessati (sul dovere c.d. di autoorganizzazione v. Cass. Sez. Un. 1516/2014; cfr. anche Cass. Sez. Un. 25020/2019);

Ritenuto che, in ottemperanza alle Linee-guida emanate per questo Tribunale, tutti i procedimenti chiamati alla predetta udienza del 25.03.2020 possano essere rinviati ad altra udienza da tenersi nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020) (cfr. provvedimento Pres. Trib. 19.03.2020, pagg. 4-5)

P.Q.M.

Dispone il rinvio d'ufficio dell'udienza di mercoledì 25 marzo 2020, ruolo esecuzioni immobiliari, a **MERCOLEDÌ 13 MAGGIO ORE 11:00 (TUTTI I PROCEDIMENTI)**, orario così indicato al fine di consentire la distinzione rispetto agli altri procedimenti già chiamati alla medesima udienza (alla quale pertanto vengono sostanzialmente posti in coda);

Dispone che l'udienza si tenga nelle forme della c.d. udienza figurata (art. 83, comma 7, lett. H, D.L. 18/2020); e per l'effetto

Fissa termini:

- **sino a 10 giorni prima dell'udienza, per il deposito delle memorie difensive** il cui originario termine di deposito è venuto a ricadere nel periodo di sospensione *ex lege*;
- **sino al giorno dell'udienza, per eventuali repliche**;
- **IN OGNI CASO, FINO AL GIORNO DELL'UDIENZA, PER IL DEPOSITO DI TUTTI GLI ATTI PROCESSUALI – DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI DELEGATI –** il cui originario termine di deposito è venuto a ricadere nel periodo di sospensione *ex lege* **NONCHE' DI ISTANZA (AUSPICABILMENTE CONGIUNTA) COSI' STRUTTURATA:**
- **A) INDICAZIONE DEL TIPO DI PROVVEDIMENTO RICHIESTO;**
- **B) INDICAZIONE DI EVENTUALI ATTI RICHIAMABILI *PER RELATIONEM*** (es.: “come già richiesto con istanza in data”, “come da verbale dell'udienza del”) al fine di facilitare la ricerca di tali atti e documenti.

AVVISA

che, conseguentemente, il giorno dell'udienza **non sarà necessaria alcuna comparizione delle parti, né in Tribunale né con collegamenti da remoto**; e che il Giudice redigerà e depositerà, in forma telematica, il verbale dell'udienza (con specifica intestazione della forma ex art. 83.7 lett. H D.L. 18/2020) con indicazione delle eventuali conclusioni delle parti (“*come da istanza depositata il...*”) e con provvedimento reso in calce.

Nelle more, i Professionisti segnaleranno al Giudice la necessità di eventuali provvedimenti urgenti mediante apposita istanza depositata telematicamente, che verrà tempestivamente evasa.

Dispone che copia del presente provvedimento sia, a cura della Cancelleria, pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale, inserito in ogni fascicolo e comunicato alle parti; comunicato al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione, per opportuna conoscenza; nonché all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti, a N.A.V.E. e ai singoli Notai delegati.

Piacenza, 23 marzo 2020

IL GIUDICE
Dott. Antonino FAZIO

